



S.I.S.E. – SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA socio unico in liquidazione

Sede Legale: via Toscana, 12 - 00187 Roma
Sede Operativa: via Notarbartolo, 4 – 90141 Palermo
Tel. 091 7828282 – fax 091 6264675
www.sisespa.it

Capitale Sociale € 103.200.00
Registro delle imprese di Roma
Codice Fiscale e Partita IVA 04764610822

Foglio di Comunicazione Esterna

Cod. COM-01-MOD3
Rev. 1
Del 19/04/2010

Il Presidente del Collegio dei Liquidatori

A tutti gli ex dipendenti
S.I.S.E. SpA in Liquidazione
pubblicazione sito web

FP CGIL
Segreteria Regionale (Fax. 091-6813152)

FPS CISL
Segreteria Regionale (Fax. 091-332716)

UIL FPL
Segreteria Generale (Fax. 091-8431929)

UGL Sanità
Segreteria Regionale (Fax. 095-7152422)

FIALS CONFESAL
Segreteria Regionale (Fax. 091-6522126)

COBAS
Segreteria Regionale (Fax. 091-349250)


Roma, 23/05/2011

Prot. 4150 /U-PR/2011

Oggetto: Applicabilità della imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività (art. 1, comma 47, L. 220/2010).

In relazione alle richieste pervenute dai lavoratori e dalle OO.SS. si comunica che non è possibile per la scrivente Società in liquidazione dar corso alla richiesta ivi contenute.

Va rilevato, infatti, che agli ex dipendenti di S.I.S.E. non è mai stato effettivamente corrisposto alcun emolumento a titolo di lavoro straordinario e/o supplementare (almeno per gli anni sino al 2009). Anzi, proprio su tale questione, come noto, si è aperto un contenzioso tra l'Azienda ed i lavoratori conclusosi con la stipula di transazioni individuali con le quali gli ex dipendenti S.I.S.E. hanno rinunciato ad ogni rivendicazione retributiva connessa con l'orario di lavoro inerente il pregresso rapporto di lavoro, ivi compresi i compensi a titolo di lavoro straordinari, supplementare, notturno ecc.

 1



S.I.S.E. – SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA socio unico in liquidazione

Sede Legale: via Toscana, 12 - 00187 Roma
Sede Operativa: via Notarbartolo, 4 - 90141 Palermo
Tel. 091 7828282 - fax 091 6264675
www.sisespa.it

Capitale Sociale € 103.200.00
Registro delle imprese di Roma
Codice Fiscale e Partita IVA 04764610822

Foglio di Comunicazione Esterna

Cod. COM-01-MOD3
Rev. 1
Del 19/04/2010

In conseguenza di quanto sopra, è evidente che non essendo stato corrisposto alcun emolumento riconducibile ai compensi oggetto di agevolazione fiscale, detti compensi (inesistenti) non possono essere oggetto agevolazione fiscale.

Inoltre, e con specifico riferimento ai compensi per lavoro straordinario corrisposti nel 2010, vale la pena rilevare che la prassi degli uffici fiscali è chiara nel prevedere che il regime agevolato di tassazione è riconoscibile solo a condizione che gli emolumenti in parola siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (mentre gli «altri» straordinari rimangono legati alla tassazione ordinaria). Tale correlazione tra straordinario e parametri di produttività deve essere documentato dall'impresa che attesta (ad esempio, tramite una sua dichiarazione) che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico.

Orbene, visto l'andamento economico di S.I.S.E. - che nel 2009 ha chiuso il bilancio con una perdita di oltre 7 mln di euro e che nel 2010 è stata posta in liquidazione per cessazione dell'attività - non pare possibile alla scrivente Società in liquidazione riconoscere agli emolumenti di cui si discute (peraltro, si ribadisce, mai effettivamente corrisposti) un qualunque legame con l'incremento della produttività aziendale. Ed infatti, una siffatta dichiarazione da parte della Società in liquidazione non potrebbe in alcun modo essere supportata da dati oggettivi e fattuali, costituendo di fatto una forma di elusione degli obblighi fiscali del sostituto d'imposta.

Quanto, infine, all'accordo AIOP del 23.3.2011, è evidente che lo stesso non ha alcuna rilevanza circa la questione in esame. Tale accordo, infatti, si riferisce al disposto dell'art. 53, d.l. 78/2010, il quale prevede l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui trattasi per le somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. E' evidente, pertanto, che poiché al 1° gennaio u.s. S.I.S.E. non aveva più alcun dipendente, tale accordo non può trovare applicazione con riferimento alla predetta Società. Né a tale accordo può essere riconosciuta efficacia retroattiva, in quanto, come recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate (vd. circ. 10.5.2011 n. 19/E), la produttività che scaturisce da una intesa collettiva opera sempre per il futuro, non potendo l'autonomia collettiva disporre della materia fiscale.

Distinti saluti.


(Prof. Dott. Alessandro Ridolfi)